

**Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria
e dei mediatori creditizi**

Circolare n. 4/12 contenente disposizioni inerenti l'applicazione
dell'art. 26, comma 2°, del D.Lgs. n. 141/10

Approvata dal Comitato di Gestione in data 5 aprile 2012

**L'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi**

visto l'art. 26, comma 1°, del Decreto n. 141/10, il quale prevede che *"I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies"*;

visto l'art. 26, comma 2°, del Decreto n. 141/10, il quale prevede che *"I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata"*;

considerata la necessità di definire i criteri da utilizzarsi per verificare l'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata dai soggetti indicati nell'art. 26, comma 1°, del Decreto n. 141/10 ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'art. 26, comma 2°, del medesimo Decreto;

emana la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

Ai fini dell'applicazione dell'art. 26, comma 2°, del D.Lgs. n. 141/10, si considera adeguata l'esperienza professionale maturata dai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, laddove venga dimostrato il possesso dei seguenti requisiti:

- i soggetti che hanno svolto attività di agente in attività finanziaria e/o di mediatore creditizio in forma individuale devono avere percepito redditi lordi in misura non inferiore ad € 5.000,00 su base annua in relazione a tali attività;
- i soggetti che hanno svolto l'attività di amministratore di società di agenzia in attività finanziaria e/o di mediazione creditizia devono avere percepito compensi lordi annui per tale attività non inferiore ad € 5.000,00. I medesimi soggetti possono dimostrare, in alternativa rispetto a quanto previsto al periodo precedente, che la società presso la quale è stata svolta l'attività di amministratore ha percepito ricavi per l'attività di agenzia in attività finanziaria e/o di mediazione creditizia in misura non inferiore ad € 5.000,00 su base annua.

Le soglie numeriche indicate al comma precedente devono essere raggiunte per almeno tre annualità, anche non consecutive, nel quinquennio precedente la presentazione dell'istanza di iscrizione ai sensi dell'art. 26, comma 1°, del D.Lgs. n. 141/10.

Art. 2

La presente Circolare è pubblicata nel sito dell'OAM nella parte accessibile al pubblico.

Roma, 5 aprile 2012

OAM - IL PRESIDENTE